
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Novità della domanda nel giudizio di scioglimento di comunioni: esclusa la piena compatibilità con le preclusioni che disciplinano il processo in generale

Con riferimento alla questione della novità delle domande nel giudizio di scioglimento di comunioni va ribadito che detto giudizio non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione"; pertanto, acquisiscono al riguardo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote (con) diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 1.3.2016, n. 4056

...omissis...

Considerato in fatto

Il 20

Avverso la succitata decisione, di cui si chiedeva la riforma, interponeva appello la T.A. e, resistendo al gravame principale, appello incidentale T.zzzzzzzA. della somma

di Euro 330mila, oltre interessi e compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorre il T.G. con atto affidato a tre ordini di motivi.

Resiste con controricorso z che zzz

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c..

Parte ricorrente propone l'enunciazione del principio per cui, "in materia di divisione, l'impugnazione operata da una delle parti non può estendersi automaticamente alle altre che non abbiano parimenti impugnato il medesimo capo della sentenza, soprattutto ove queste abbiano compiuto atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ed abbiano, addirittura, resistito all'appello, compiendo atti tali da dimostrare una acquiescenza tacita al giudizio di 1 grado". Nella sostanza parte ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia attribuito all'appellante principale anche la quota di To.Ro. così come risultante all'esito della operata rivalutazione del bene (e della conseguente ricalcolo del conguaglio).

Il motivo è infondato.

Innanzitutto va evidenziato, in via preliminare, che la suddetta To., già appellante, era deceduta il 9 agosto 2007 e che - con dichiarazione del successivo 4 dicembre 2007, di poi allegata al verbale di udienza del 6 ottobre 2010 - il zz aveva puramente e semplicemente rinunciato alla sua successione nei confronti della madre.

Pertanto il Giudice del merito non poteva non tener conto di tale rinuncia e procedere - immutato l'oggetto ovvero il bene relato dal padre, comune de cuius - alla divisione costituente l'epilogo naturale del giudizio divisorio instaurato.

Ciò posto deve rilevarsi che parte ricorrente propone l'enunciazione del principio innanzi riportato, ma omette del tutto di svolgere adeguatamente la censura di cui al motivo in esame procedendo pertinentemente a specificare, innanzitutto, quale principio di diritto sia stato violato dalla decisione gravata. Peraltro, anche al fine di evitare che il giudizio per cassazione si trasformi in una sorta di nuovo processo del tutto alieno da quello svoltosi nei precedenti gradi del giudizio, va rimarcato che proprio la decisione gravata impugnata ha esplicitamente chiarito (a folio 7 della sentenza impugnata) i termini in base ai quali ha provveduto allo scioglimento della comunione ereditaria, che - va, ancora, ribadito - non poteva che costituire la naturale conclusione dell'intrapreso giudizio divisorio.

Non è, quindi, fondata, in punto, la doglianza della parte odierna ricorrente.

Il motivo appare per di più non fondato anche a voler, tuttavia, valorizzare un particolare aspetto di cui alla censura: parte ricorrente adduce una pretesa "non estensibilità automatica" alle altre parti degli effetti dell'impugnazione operata da una (sola) delle parti".

Così inteso, l'aspetto oggetto della censura è del tutto ininfluenza in quanto confonde effetti tipici di domande di parte con quello che costituisce il generale ed indefettibile effetto (di giungere alla divisione), che - come già detto - contraddistingue inderogabilmente il processo di divisione ereditaria. Quest'ultimo, proprio per il precipuo fine cui è ordinato, non può non tener conto dei fatti successivi che incidono (come una rinuncia all'eredità) sulla determinazione delle quote. Ovvero, ancora, sul mutamento della valutazione dei beni e della stima dei conguagli, rivalutazioni tutte - quest'ultime - cui il Giudice del merito era tenuto, anche d'ufficio, a prescindere da domande di parte o da pretese parziali atti di acquiescenza e dall'ambito della loro efficacia.

In altre parole il mancato appello della zzz in ordine alla rivalutazione del bene (viceversa richiesta dall'appellante zz.) non poteva comportare una cristallizzazione del valore della quota della prima insensibile alla rivalutazione.

A quest'ultima cui era doverosamente tenuto il Giudice del merito.

Per conseguenza, quindi, neppure poteva essere ancorata alla minor somma (precedentemente computata) il conguaglio spettante alla zzzz per di più a seguito dell'anzidetta rinuncia del z (che doveva essere ben consapevole del citato medesimo atto abdicatorio). Quindi, nella fattispecie, non vi era, da parte della Tzz domanda nuova, ma la perpetuazione dell'istanza di attribuzione del conguaglio spettante alla stregua degli eventi (rivalutazione del bene, decesso delle madre coerede e rinuncia del fratello) succedutisi nel corso del giudizio e di cui la Corte di Appello non poteva che tener conto al fine di giungere alla naturale conclusione del processo divisorio ovvero allo scioglimento della divisione ereditaria.

In ogni caso l'istanza della medesima T., alla stregua di quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare non poteva comunque costituire domanda nuova. Infatti "il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione" (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 17 aprile 2013, n. 9367). Di guisa che, secondo il principio enunciato con la medesima pronuncia (ed in questa sede ribadito) "acquisiscono rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote (con) diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione".

Il motivo va, dunque, respinto.

2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell'art. 345 c.p.c., prospettando l'accoglimento di una domanda nuova (nella fattispecie di assegnazione della quota di To.Ro.) proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Col motivo si ripropone, in parte, la prospettazione già svolta col precedete esaminato motivo. In particolare parte ricorrente sostiene (proponendone l'adozione come principio da enunciare) che "qualora, in materia di divisione, il giudizio venga interrotto e l'erede intenda modificare le conclusioni rassegnate dal dante causa con la sua costituzione, non può farlo in sede di precisazione delle conclusioni, ma deve costituirsi con comparsa alla prima udienza utile formulando la domanda".

Anche in questa occasione parte ricorrente (oltre a non specificare alcun elemento rilevante sulla asserita ricorrenza della prospettata "domanda nuova") finisce col proporre l'enunciazione di un principio, ma non dice dove e in che avrebbe errato sentenza impugnata.

Il motivo non è fondato.

In proposito possono richiamarsi, per quanto relative, le argomentazioni già innanzi svolte e la giurisprudenza citata sub 1..

In ogni caso deve evidenziarsi che, al fine di ottenere l'attribuzione dei conguagli (per come dovuti all'esito delle vicende intercorse e susseguitesi nel giudizio divisorio) non è necessaria una apposita domanda.

Il maggiore conguaglio, nella ipotesi in giudizio, derivava - per quanto già innanzi evidenziato - dal susseguirsi di quei fatti sopravvenuti, che naturalmente devono essere considerati dal giudice al fine di definire il giudizio divisorio. Tanto in quanto la valutazione del conguaglio e l'attribuzione, ove dovuta, dello stesso costituisce effetto naturale dello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria.

3. Con il terzo motivo del ricorso si prospetta la carenza motiva della gravata decisione in punto di "mancata detrazione di eventuali pagamenti eseguiti in ragione della sentenza di primo grado rispetto al valore della quota da liquidare".

Parte adduce genericamente che, nella conclusionale della germana Azzzz sorella A.).

Il motivo manca di zzz stabilito a conguaglio in favore della seconda con la decisione di primo grado.

La Corte distrettuale ha dato congruo conto (capo 6.1 della sentenza impugnata) della inammissibilità (sotto il profilo documentale) e della irrilevanza (sotto il profilo dell'efficacia giuridica) degli adottati pagamenti che oggi parte ricorrente invoca col motivo in esame.

In ogni caso un eventuale, comprovato ed efficace pagamento nel senso prospettato dalla parte ricorrente ben potrebbe essere fatto valere in sede di esecuzione della sentenza.

Il motivo non può, dunque, essere accolto.

4. In considerazione di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

p.q.m.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.